ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/94/CE RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'INFLUENZA AVIARIA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 92/40/CEE

Art. 41

Misure da applicare in presenza di focolai di LPAI in unità produttive distinte

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di un focolaio di LPAI in un' azienda comprendente due o piu' unita' produttive distinte, possono concedere deroghe alle misure di cui all'articolo 39, comma 2, per le unita' produttive in cui sia presente pollame sano, purche' tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia. Tenuto conto di eventuali deroghe concesse a norma del comma 1, e' possibile adottare misure atte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura stabilita dalla Commissione. La Regione o Provincia autonoma comunica tempestivamente i provvedimenti di cui al presente articolo al Ministero il quale provvede a darne tempestiva comunicazione alla Commissione.

Versione in vigore dal 12 febbraio 2010, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE
Estremi	Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9
Titolo	V — Influenza aviaria a bassa patogenicità (lpai)
Capo	II — Unità produttive distinte e aziende a contatto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-9-2010/art-41-misure-da-applicare-in-presenza-di-focolai-di-lpai-in-unita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it